

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3633 del 15/07/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: FITTINOX S.R.L.. ATTIVITÀ: PRODUZIONE DI RACCORDI SPECIALI SVOLTA IN COMUNE DI PODENZANO (PC) - VIA COPERNICO N. 34/36 FRAZ. I CASONI
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3817 del 15/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quindici LUGLIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: FITTINOX S.R.L..

ATTIVITÀ: PRODUZIONE DI RACCORDI SPECIALI SVOLTA IN COMUNE DI PODENZANO (PC) - VIA COPERNICO N. 34/36 FRAZ. I CASONI

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in Materia Ambientale”;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l’art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 , attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell’Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la Legge Regionale 18 Luglio 1991, n. 17 “Disciplina Delle Attività Estrattive”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l’Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 2607 del 28/12/2015 della Provincia di Piacenza con la quale è stata adottata l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta FITTINOX S.R.L. (C. FISC. 00302510334) (provvedimento conclusivo dello Sportello Unico dell’Unione Valnure e Valchero prot. n. 45 del 4/01/2016), per l’attività di “*produzione*”

di raccorderia meccanica" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Podenzano, via Copernico n. 34/36 Fraz. I Casoni, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;

**Viste:**

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 59/2013, dalla ditta FITTINOX S.R.L. (C. FISC. 00302510334), trasmessa dallo Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero in data 11/04/2022 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 60296, per l'ottenimento di modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con D.D. n. 2607 del 28/12/2015, per l'attività di "produzione di raccordi speciali" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Podenzano, via Copernico n. 34/36 Fraz. I Casoni, relativamente al titolo ambientale "autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi";
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 68064 del 26/04/2022;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 99008 del 15/06/2022;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta dall'Unità "Emissioni in atmosfera" di questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 10 del 5/07/2022 Sinadoc 15580/2022) risulta che:

- le modifiche richieste consistono in:
  - installazione di una granigliatrice generante l'emissione E5 (granigliatrice 1);
  - installazione di una granigliatrice (granigliatrice 2) dotata di impianti di aspirazione e sistema di abbattimento senza convogliamento diretto in atmosfera: questo impianto funzionerà solo un'ora alla settimana per la lavorazione di pezzi speciali prodotti raramente; stante il suo limitato impiego e la presenza del sistema di abbattimento degli inquinanti, il gestore ritiene non tecnicamente convogliabili le emissioni diffuse prodotte;
  - aumento dei consumi di materie prime per effetto dell'incremento della produzione;
- il consumo annuo previsto di liquidi penetranti pari a 700 kg;
- il consumo massimo annuo previsto di acido fluoridrico pari a 700 kg/anno, di acido nitrico pari a 700 kg/anno e di detergente pari a 150 kg/anno;
- rispetto all'emissione E2 (che riguarda sia il decapaggio sia il lavaggio dei pezzi), è stato confermato che, pur essendo prevista una durata di funzionamento dell'emissione E2 di 8 ore/g, la durata di funzionamento dell'impianto di decapaggio sarà pari a 200 ore/anno;
- sono previste lavorazioni meccaniche attraverso macchinari come centri di lavoro, fresatrici, torni e seghetti: i centri di lavoro a controllo numerico operano a ciclo chiuso con recupero dell'emulsione oleosa, con possibilità di dispersione di nebbie oleose solo durante l'apertura del portellone del macchinario per prelevare il pezzo lavorato, salva l'accortezza che gli addetti aprano il portellone una volta terminata la lavorazione e atteso il deposito dell'emulsione;
- i suddetti macchinari non lavorano contemporaneamente nell'arco della giornata lavorativa: il gestore, pertanto, giudica le emissioni diffuse trascurabili e non tecnicamente convogliabili; tuttavia prevede di effettuare campionamenti ambientali per la ricerca di nebbie oleose;

**Atteso** che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

**Considerato che**, con nota prot. n. 78050 del 10.05.2022, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Rilevato che** nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 104532 del 24.06.2022 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice aria;
- nota prot. n. 182073 del 21.06.2022 (prot. Arpae n. 102791 del 22.06.2022) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con richiamata la necessità di mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le modalità di utilizzo delle macchine utensili, in considerazione della possibile formazione di emissioni di nebbie oleose, non devono modificare i normali parametri igienici dell'ambiente di lavoro; si ritiene inoltre opportuno l'effettuazione di una campagna monitoraggio per definire la natura di eventuali sostanze aerodisperse;
- l'impiego dei liquidi penetranti deve essere svolto in direzione del fronte aspirante al fine di ottimizzare l'efficacia dell'impianto di abbattimento;
- nota prot. n. 6150 del 18.6.2022 (prot. Arpae n. 101318 del 20.06.2022) - Comune di Podenzano: parere favorevole per le emissioni in atmosfera;

**Ritenuto**, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

#### ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

#### DISPONE

**1. di adottare** - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta "FITINOX S.R.L." (C.F. 00302510334), con sede legale in Podenzano, via Copernico n. 34/36 Fraz. I Casoni, per l'attività di "produzione di raccordi speciali" da svolgersi in comune di Podenzano, via Copernico n. 34/36 Fraz. I Casoni, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**2. di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

##### EMISSIONE N. E1 MOLATURA

Portata massima	6300 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annuale	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema abbattimento:	Filtro a cartucce

##### EMISSIONE N. E2 DECAPAGGIO

Portata massima	12000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annuale	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido nitrico (espressi come HNO <sub>3</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>

##### EMISSIONE N. E3 – CND - CONTROLLO CON LIQUIDI PENETRANTI

Portata massima	5000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	4 h/g

Durata massima annuale	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	Filtro oli + filtro a tasche

#### EMISSIONE N. E4 FORNO A METANO

Portata massima	1200 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	12 h/g
Durata massima annuale	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

#### PUNTO DI EMISSIONE E5 GRANIGLIATRICE 1

Portata massima	4500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema abbattimento:	Filtro a cartucce

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di prevenire o limitare l'insorgere ed il diffondersi di emissioni diffuse;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione fissati per E4 il gestore può non effettuare monitoraggi a detta emissione essendo utilizzato, come combustibile, gas naturale (cd. Metano);
- c) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E3 e di quanto stabilito al punto ac), il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a detta emissione;
- d) il gestore non deve superare una durata massima annua di ore funzionamento dell'impianto di decapaggio di cui all'emissione E2 pari a 200 ore/anno, così come dichiarato nell'istanza;
- e) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- f) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O<sub>2</sub> ove previsto;
- g) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
  - **umidità** - vapore acqueo (H<sub>2</sub>O): UNI EN 14790:2017;
  - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
  - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
  - **ossidi di zolfo**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici), ISTISAN 98/02 d.m. 25/08/2000 all.1;
  - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013;
  - **Acido nitrico**: ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico);

- **Acido fluoridrico:** ISO 15713:2006, UNI 10787:1999 o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2);
  - **Sostanze alcaline:** Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401;
- h) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- i) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- j) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla compromissione del campione ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;
- k) ferme restando le agevolazioni previste ai precedenti punti b) e c), i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- l) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- m) i risultati analitici dei monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- n) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- o) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- p) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato degli impianti da cui si originano, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare al ST di Arpae di Piacenza l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli monitoraggi. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per il gestore di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, al ST di Arpae di Piacenza della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;
- q) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- r) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- s) i sistemi di abbattimento, compreso quello della granigliatrice 2, devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- t) l'impiego dei liquidi penetranti deve essere svolto in direzione del fronte aspirante al fine di ottimizzare l'efficacia del sistema di captazione degli inquinanti generati;
- u) non devono essere superati i seguenti consumi massimi dichiarati nell'istanza:
- acido fluoridrico pari a 700 kg/anno;
  - acido nitrico pari a 700 kg/anno;
  - prodotto per lavaggio pezzi pari a 150 kg/anno,
  - liquidi penetranti pari a 700 kg/anno;
  - oli da taglio pari a 1000 kg/anno;
- v) i consumi mensili di acido fluoridrico, acido nitrico, prodotto per lavaggio, liquidi penetranti ed oli da taglio, validati dalle relative fatture di acquisto, nonché le ore di svolgimento delle operazioni di decapaggio di decapaggio di cui all'emissione E2, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del St di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- w) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare 60 giorni;
- x) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- y) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza nonché al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- z) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST Arpae di Piacenza nonché al Comune sede dello stabilimento i dati relativi:
- ad almeno tre monitoraggi dell'emissione E5, effettuati in giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
  - ad almeno un monitoraggio di E3 effettuato in sede di messa a regime possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose;
  - ad una campagna di monitoraggio dell'ambiente di lavoro finalizzato a stimare le emissioni diffuse di polveri e nebbie oleose;

### 3. di fare salvo che:

- la Ditta deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

- le modalità di utilizzo delle macchine utensili, in considerazione della possibile formazione di emissioni di nebbie oleose, non devono modificare i normali parametri igienici dell'ambiente di lavoro;
- 4. di demandare** al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo, ai sensi del DPR 59/2013;
- 5. di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;
- 6. di dare atto che:**
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
  - il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero sulla base del presente atto, sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero;
  - il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
  - sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
  - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
  - l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
  - l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
  - il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
- 7. di rendere noto che:**
- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
  - il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
  - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**